

Bonus investimenti 4.0: la perizia deve essere “asseverata”

Per il credito d'imposta investimenti in beni materiali e immateriali “4.0” di cui alla L. 178/2020, è richiesta, oltre all'indicazione della specifica norma agevolativa in fattura, **una perizia “asseverata”** e non più “semplice” com'era previsto ai fini del precedente credito d'imposta ex L. 160/2019.

A norma dell'art. 1 comma 195 della L. 160/2019, in relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190 (beni “Industria 4.0”), le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, il suddetto onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del Dpr. 445/2000.

Tale disposizione è stata in sostanza riproposta nell'art. 1 comma 1062 della L. 178/2020, prevedendo tuttavia la redazione di una perizia “asseverata” e non più “semplice”.

Ai sensi del comma 1062 dell'art. 1 della L. 178/2020, i soggetti beneficiari sono infatti tenuti a produrre, per i beni di costo superiore a 300.000 euro, una “perizia asseverata” o un attestato di conformità da cui risulti che:

- i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016;
- sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In linea generale, la perizia semplice è una relazione tecnica con la quale il professionista attesta una situazione di fatto.

La perizia asseverata deve invece contenere un'assunzione di responsabilità da parte del professionista in ordine alla certezza e veridicità dei suoi contenuti (si veda anche risposta interpello Agenzia delle Entrate 9 ottobre 2020 n. 461 e il documento del Consiglio nazionale dei periti industriali "Linee guida Transizione 4.0" di maggio 2021).

Possono effettuare la perizia anche agli agronomi

Si rileva che l'art. 56-ter del DL 77/2021, inserito in sede di conversione in legge, ha integrato l'art. 1 comma 195 della L. 160/2019 (non anche l'art. 1 comma 1062 della L. 178/2020), prevedendo che, relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da "un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario". Come rilevato dal Conaf in un comunicato del 20 luglio, "l'estensione del credito di imposta al settore primario è stata un'ottima intuizione del Governo, poiché consente alle imprese agricole di sfruttare importanti agevolazioni utili a stimolare gli investimenti e favorire la transizione digitale. Per portare a compimento l'obiettivo del legislatore, però, occorre consentire l'intervento di specialisti con una profonda conoscenza di un settore peculiare com'è quello agricolo."

Nel dossier relativo al DL 77/2021 si legge che "i beni strumentali in questione sono quelli che danno diritto alla fruizione dello specifico credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019)".

La suddetta previsione dovrebbe tuttavia essere applicabile

anche in relazione alla perizia asseverata richiesta ai fini del credito ex L. 178/2020, anch'esso fruibile dalle imprese agricole. Sul punto sarebbe tuttavia auspicabile una conferma ufficiale.

(MF/ms)